

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione e istituzione di “Uffici Separati di Stato Civile”

Art. 3.1 – Immobili di proprietà comunale e sedi comunali distaccate

Art. 3.2 – Strutture private o di soggetti pubblici riconosciute come “Uffici Separati di Stato Civile”

Art. 4 – Organizzazione del servizio

Art. 5 – Giornate ed orari di celebrazione

Art. 6 – Gestione degli spazi

Art. 7 – Costo del servizio

Art. 8 – Danni e Responsabilità

Art. 9 – Sanzioni e revoca

Art. 10 – Invio al Prefetto

Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 12 – Rinvio

Art. 13 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e alle costituzioni delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 106 e seguenti del Codice Civile, della legge n. 76 del 20 maggio 2016 e del vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

2. Le finalità del regolamento attengono alle modalità di svolgimento dei riti nuziali nella Casa Comunale o in altri luoghi allo scopo individuati e autorizzati, e che per l'occasione assumono la denominazione di "Casa Comunale" nel rispetto della normativa vigente, nonché alla valorizzazione del patrimonio locale, all'incentivazione del flusso turistico e all'offerta di un servizio diversificato ai cittadini, residenti e non, attraverso la celebrazione in spazi di particolare pregio storico, architettonico, ambientale o artistico.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile D.P.R. 3.11.2000 n. 396. La dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie o di costituzione dell'unione civile ha luogo nel giorno indicato dalle parti e concordato con gli uffici comunali, ed è resa pubblicamente nella Casa Comunale o in altri luoghi allo scopo individuati e autorizzati e che per l'occasione assumono la denominazione di "Casa Comunale", in una sala aperta al pubblico, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

2. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, o suo delegato.

3. Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a:

- Assessori o Consiglieri comunali;
- Segretario Generale;
- dipendenti comunali;
- cittadini italiani in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

4. In via ordinaria, durante l'orario di servizio e presso le sedi dell'Ente, le celebrazioni dei matrimoni e le costituzioni delle unioni civili sono effettuate dal personale dell'Ufficio di Stato Civile.

5. In via straordinaria, al di fuori dell'orario di servizio presso le sedi dell'Ente, ed in tutti i casi di celebrazione presso gli Uffici distaccati di Stato Civile, le stesse sono effettuate dagli Amministratori comunali, individuati fra Sindaco, Assessori e Consiglieri.

6. E' fatta salva la possibilità per i nubendi o per le parti costituende l'unione civile di scegliere liberamente il proprio celebrante, cittadino italiano in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, da delegare con apposito atto a firma del Sindaco, sia per le celebrazioni in via ordinaria che in via straordinaria.

Art. 3 – Luogo della celebrazione e istituzione di "Uffici Separati di Stato Civile"

1. La celebrazione dei matrimoni civili e le dichiarazioni di costituzione delle unioni civili, si

svolgono pubblicamente nella “Casa comunale” e nelle altre sedi individuate per tale specifica attività istituzionale con deliberazione di Giunta Comunale tra:

- immobili di proprietà comunale e sedi comunali distaccate;
- strutture di soggetti privati o pubblici che siano stabilmente nella disponibilità giuridica del Comune, fruibili, pur a carattere frazionato, con modalità durature nel tempo, quindi in via continuativa e non occasionale, come da requisiti da ultimo dettagliati dall’Adunanza della Prima Sezione del Consiglio di Stato, che si è espresso con parere del 22 gennaio 2014, n. 196/14. Fanno eccezione i periodi di chiusura dell’esercizio e le date in cui la struttura è stata impegnata per altri eventi.

2. Nelle strutture, per il periodo di tempo necessario alla celebrazione, dovrà essere garantita l’esclusività dell’uso da parte del Comune al fine di assicurare la solennità della cerimonia.

Art. 3.1 – Immobili di proprietà comunale e sedi comunali distaccate

Su richiesta degli interessati è possibile celebrare matrimoni civili e costituire unioni civili presso:

- **Sala del Consiglio** in Piazza della Repubblica n. 10;
- **Sala Torrino di Palazzo Onofri** in Via Colomba Antonietti n. 4;
- **Sala Sisto IV** a Palazzo Trinci in Piazza della Repubblica n. 25. Tale spazio può essere concesso purché il suo utilizzo non rechi pregiudizio alla normale fruizione della struttura museale e vengano garantiti il decoro, la sicurezza e la corretta conservazione dei locali e delle collezioni. Le modalità di utilizzazione dovranno essere preventivamente concordate con la direzione del Museo.

Limitatamente alle celebrazioni religiose è possibile utilizzare l’**Oratorio del Crocifisso** in Via Largo F. Frezzi.

Art. 3.2 – Strutture private o di soggetti pubblici riconosciute come “Uffici Separati di Stato Civile”

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 3.11.2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, il Comune di Foligno dispone l’istituzione di più separati Uffici di Stato Civile individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale e comunicati all’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Perugia; l’elenco dei siti deliberati è consultabile on line sul sito istituzionale dell’Ente e sono rappresentati da immobili di particolare pregio culturale, storico, architettonico, ambientale, turistico, artistico o culturale e relative pertinenze.

2. In sede di prima applicazione, la disponibilità delle strutture viene acquisita attraverso la pubblicazione e divulgazione di un avviso pubblico esplorativo.

3. Successivamente, le strutture interessate ad essere riconosciute come “Uffici separati di Stato Civile” per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili, potranno presentare richiesta entro il 30 settembre di ogni anno ed essere inserite nell’elenco dei siti deliberati a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo. La domanda di adesione va presentata in forma di autocertificazione, attraverso la dichiarazione di cui all’**allegato “A”** allegando la seguente documentazione:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del

dichiarante, in qualità di proprietario/gestore della struttura o rappresentante legale nel caso di persona giuridica;

- documentazione contenente:

- breve relazione descrittiva e fotografica dell'immobile, con particolare riferimento all'area che si intende concedere in comodato per l'istituzione di Uffici separati di Stato Civile, di dimensione non inferiore a 25 mq, con l'indicazione dell'ubicazione dei servizi, e che assicuri l'abbattimento delle barriere architettoniche per i portatori di disabilità;
- atti comprovanti il possesso giuridico del locale/spazio/area che si intende concedere;
- planimetria dettagliata, in scala 1:100, relativa agli spazi messi a disposizione per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili, con l'ubicazione delle vie di fuga e dei dispositivi antincendio presenti;
- estremi autorizzativi dell'eventuale attività commerciale esercitata nell'immobile.

4. La richiesta avanzata delle strutture viene sottoposta a valutazione da parte di apposita Commissione comunale.

5. In esito alla valutazione positiva dei siti, viene stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito di cui all'**allegato "B"** con i proprietari/gestori delle strutture, della durata di tre anni a partire dal giorno della stipula. E' facoltà del proprietario/gestore inviare disdetta alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza tramite PEC o posta raccomandata A/R.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti dichiarati dalle strutture inserite nell'elenco dei siti riconosciuti come Uffici distaccati di Stato Civile.

7. In caso di trasferimento della proprietà della struttura di che trattasi, i nuovi titolari dovranno dare atto che la struttura interessata mantiene i requisiti di cui al presente bando che consentono la celebrazione del rito. A tal fine, i proprietari acquirenti stipuleranno un nuovo contratto di comodato e l'ufficio si riserva di effettuare eventuali controlli.

8. Non è consentita la celebrazione:

- in luoghi non previamente autorizzati
- in forma occasionale o estemporanea
- in sedi prive dei requisiti di continuità e disponibilità giuridica

Ulteriori celebrazioni fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi individuati e autorizzati con Delibera di Giunta Comunale, può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile che recita: *Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.*

9. La Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, può limitare l'uso degli spazi per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nel rispetto della normativa in materia.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale di riferimento per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle

unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile, indipendentemente dalla sede individuata e tenuto conto della disponibilità delle sedi e del personale per le celebrazioni.

2. Le celebrazioni dei riti civili sono precedute da regolari pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 e seguenti del DPR 396/2000 in caso di matrimonio civile o da richiesta di costituzione di unione civile come previsto dalla Legge 76/2016 e s.m.i. L'Ufficio di Stato Civile fornisce ogni informazione utile ai richiedenti, in orario di ufficio e tramite il sito del Comune, nella pagina riservata al servizio di Stato Civile o inviando una e-mail all'indirizzo pubblicazionimatrimonio@comune.foligno.pg.it.

3. Per la prenotazione degli spazi ed il pagamento della relativa tariffa, qualora fosse prevista, si procede come di seguito indicato:

- Immobili di proprietà comunale e sedi comunali distaccate di cui all'art. 3.1:

contestualmente all'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio o alla richiesta di costituzione di unione civile, i nubendi o le parti costituendo l'unione civile concordano con l'Ufficiale di Stato Civile la data della celebrazione del rito ed effettuano la richiesta di prenotazione dello spazio comunale scelto, attraverso la compilazione del modulo di cui all'**allegato "C"**.

- Strutture private o di soggetti pubblici riconosciute come "Uffici Separati di Stato Civile" di cui all'art. 3.2:

i nubendi o le parti costituendo l'unione civile possono visionare le strutture inserite nell'Elenco degli Uffici separati di Stato Civile attraverso il sito internet dell'Ente. Gli stessi concordano la data e l'orario di celebrazione con il proprietario/gestore della struttura che rilascia una conferma scritta di disponibilità da presentare all'Ufficio matrimoni al momento dell'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio o della richiesta di costituzione dell'unione civile.

Tale procedura di scelta e richiesta di prenotazione degli spazi è riservata anche ai nubendi che scelgono di celebrare il proprio matrimonio a Foligno su delega del Comune di residenza, presso il quale hanno effettuato regolarmente le pubblicazioni di matrimonio.

Gli eventuali costi legati alla sede scelta, nel caso in cui non sia prevista la gratuità, nonché le relative cauzioni, devono essere versati entro il 15° giorno antecedente la data della celebrazione, trasmettendo ricevuta di eseguito pagamento all'indirizzo e-mail: pagamentimatrimoni@comune.foligno.pg.it. Il pagamento si effettua attraverso sistema PAGOPA raggiungibile collegandosi al sito dell'Ente, all'interno delle sezioni Pagamenti spontanei – Utilizzo sale comunali per riti nuziali, indicando nel campo causale i nomi e i cognomi dei nubendi o delle parti costituendo l'unione civile, data ed ora della cerimonia e la denominazione della sala scelta.

La prenotazione è da considerarsi confermata solo successivamente al riscontro effettivo del pagamento, effettuato dall'Ufficio di Stato Civile.

4. I nubendi o le parti costituendo l'unione civile hanno facoltà di scegliere autonomamente il proprio celebrante, che sia cittadino italiano in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, da delegare con apposito atto a firma del Sindaco; in caso contrario, ai fini dell'individuazione del celebrante, l'Ufficio di Stato Civile, accertati la prenotazione degli spazi (interni o esterni all'Ente) ed il pagamento del corrispettivo, entro il 15 di ogni mese inoltra all'Ufficio di Segreteria del Sindaco l'elenco dei matrimoni e delle unioni civili che si celebreranno durante il mese successivo in via straordinaria ovvero, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del presente

Regolamento, al di fuori dell'orario di servizio presso le sedi dell'Ente ed in ogni fascia oraria presso gli Uffici distaccati di Stato Civile; viene quindi richiesta all'ufficio di Segreteria del Sindaco l'indicazione del nome dell'Amministratore comunale individuato come celebrante per ogni rito in elenco e dell'eventuale sostituto, che verranno comunicati ai nubendi o alle parti costituente l'unione civile.

5. La persona o l'Amministratore comunale delegati dal Sindaco per la celebrazione del rito civile ritira l'Atto di Stato Civile, insieme al resto del materiale occorrente, presso l'Ufficio di Stato Civile dalle ore 12:00 alle ore 13:00 del giorno precedente, o dalle ore 10:00 alle ore 12:00 del sabato mattina, ed è responsabile della tenuta e conservazione di quanto affidatogli, nonché della relativa restituzione che dovrà avvenire alla susseguente apertura dell'Ufficio di Stato Civile.

Art. 5 – Giornate ed orari di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati e le unioni civili sono costituite nel giorno e nell'orario concordato con le parti, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 e comma 5 del presente Regolamento.

Presso le sedi dell'Ente i riti possono svolgersi:

- dal lunedì al venerdì delle ore 09:30 alle ore 12:30,
- martedì e giovedì delle ore 15:30 alle ore 17:00,
- venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30,
- sabato e domenica dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

Presso gli Uffici Separati di Stato Civile i riti possono svolgersi sulla base delle disponibilità dei proprietari/gestori delle strutture e dei celebranti.

2. La celebrazione dei riti è in ogni caso subordinata alla disponibilità del personale dell'ufficio, del celebrante e dei locali. La comunicazione di eventuali motivi ostativi è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Ente medesimo.

3. Una volta stabilita la data per la celebrazione, il proprietario/gestore della struttura privata non può più ritirare la propria disponibilità, pena l'esclusione dall'elenco.

4. Nella stessa giornata la celebrazione di riti civili in sedi diverse può essere limitata per ragioni organizzative, dando priorità all'ordine cronologico della prenotazione degli spazi.

5. Presso le sedi dell'Ente le celebrazioni sono sospese durante le seguenti giornate di festività:

1 e 6 Gennaio

24 Gennaio – Santo Patrono

Domenica e Lunedì di Pasqua

25 Aprile

1 Maggio

2 Giugno

15 Agosto

4 Ottobre

1 Novembre

8, 25, 26 Dicembre

6. Non saranno in ogni caso effettuate celebrazioni di riti civili in caso di manifestazioni, eventi o cerimonie che si svolgano nei locali comunali richiesti.

7. Nel caso di celebrazioni che coincidano con manifestazioni o eventi che interessano l'Atrio antistante la Sala Fittaioli, l'accesso alla Sala consiliare, pur non essendo impedito, potrebbe effettuarsi attraverso spazi occupati da materiali di allestimento.

Art. 6 – Gestione degli spazi

Il luogo scelto per la celebrazione dei riti civili deve assolvere al requisito della pubblicità dell'atto, ai sensi dell'art. 106 del Codice Civile.

1. Sedi del Comune:

- i richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con addobbi temporanei, da concordare preventivamente, e che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura e spese dei richiedenti;
- è assolutamente vietato consumare alimenti e bevande, spargere riso, coriandoli, ed altro sia all'interno dell'area comunale compresi i locali utilizzati per la cerimonia, che dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione del matrimonio civile o per la costituzione dell'unione civile, sia all'esterno;

2. Uffici separati di Stato Civile:

- i nubendi o le parti costituenti l'unione civile concordano autonomamente con il proprietario/gestore del locale la tipologia e la modalità di allestimento degli spazi destinati alla celebrazione di matrimonio civile o costituzione di unione civile, anche relativamente alla possibilità di amplificazione dell'audio e alle sedute a disposizione dei convenuti, fermo restando l'allestimento previsto come di seguito specificato;
- il proprietario/gestore deve garantire il libero accesso ai locali o aree ove è istituita la Casa Comunale durante le celebrazioni, a cittadini, ospiti e invitati, fotografi, videografi o ad altri fornitori scelti dagli sposi o dalle parti che costituiscono l'unione civile, assicurando l'abbattimento delle barriere architettoniche per i portatori di disabilità;
- per ogni celebrazione di matrimonio la struttura dovrà garantire un adeguato allestimento degli ambienti, comprendente almeno:
 - un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione dell'atto di matrimonio/unione civile;
 - n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi o delle parti che costituiscono l'unione civile ed una per ciascuno dei testimoni;
 - n. 1 sedia/poltroncina per il celebrante;
 - n. 1 cuscinetto per le fedi;

- qualora lo spazio scelto dai nubendi o dalle parti costituende l'unione civile sia all'aperto, questo deve essere necessariamente dotato di idonea struttura dedicata alla celebrazione e, qualora ricorrano condizioni climatiche avverse, deve essere garantita la possibilità di spostamento in luogo chiuso idoneo per capienza o eventualmente la sua copertura con appositi ripari, al fine di permettere in ogni caso il regolare svolgimento del rito;

Art. 7 – Costo del servizio

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale vengono determinate annualmente le tariffe applicate all'utilizzo delle sedi dell'Ente e degli spazi individuati all'interno dell'elenco degli Uffici distaccati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e costituzione di unioni civili nonché l'ammontare delle cauzioni, consultabili all'interno della delibera concernente i servizi a domanda individuale nel sito istituzionale dell'Ente. L'aggiornamento annuale delle tariffe dovrà prevedere anche quelle strutture che entro il 30 settembre di ogni anno richiedono di essere inserite nell'elenco e che vengono valutate positivamente.

2. Le tariffe dovute dai fruitori saranno autonomamente introitate dal Comune, che è titolare del servizio istituzionale e dei conseguenti incassi. I proprietari/gestori delle strutture non potranno chiedere alcun corrispettivo per la celebrazione dei matrimoni o per la costituzione delle unioni civili, salvo i costi per eventuali servizi aggiuntivi che sono oggetto di trattativa con i nubendi o con le parti costituende l'unione civile.

3. Nessun rimborso competerà ai nubendi o alle parti costituende l'unione civile, qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cambiare lo spazio comunale prescelto per la cerimonia, al verificarsi di condizioni non prevedibili al momento della prenotazione. Il fatto non darà adito ad alcuna pretesa di risarcimento.

Art. 8 – Danni e Responsabilità

1. Sedi del Comune:

- nel caso in cui si verifichino danni alle strutture del Comune concesse per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente la sala, previa contestazione scritta dei danni constatati;

- l'Amministrazione comunale si intende sollevata da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti, senza che occorra apposita liberatoria.

2. Uffici Separati di Stato Civile:

- l'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da azioni, omissioni di terzi e danni compiuti durante l'utilizzo dei luoghi e resta estranea ad ogni tipo di rapporto fra i nubendi o le parti costituende l'unione civile e il proprietario/gestore degli spazi per quanto attiene ad aspetti organizzativi estranei alla funzione di Stato Civile;

- il proprietario/gestore della struttura è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa RC verso terzi a copertura di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi all'interno della struttura privata prima, durante e dopo la celebrazione. La stessa va allegata al contratto di comodato d'uso sottoscritto.

- il proprietario/gestore, con la sottoscrizione del contratto di comodato, assumerà l'impegno a rispettare tutte le disposizioni indicate nel presente Regolamento

- il contratto di comodato d'uso è sottoposto a registrazione e le spese sono a carico del soggetto proprietario/gestore della struttura.

3. La concessione in comodato gratuito e l'istituzione di sedi separate per la celebrazione di matrimoni civili e la costituzione di unioni civili, terrà indenne l'Amministrazione da spese ed oneri e non comporterà per il proprietario/gestore l'acquisizione di diritti, né sotto il profilo di corrispettivo, né sotto il profilo di eventuali servizi aggiuntivi collegati (affitto sale e location per servizi di catering e ristorazione, servizi di riprese video e/o fotografiche, ecc.).

Art. 9 – Sanzioni e revoca

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'uso degli uffici Separati di Stato Civile, fino alla cancellazione definitiva dall'elenco, in caso di:

- inosservanza del presente Regolamento;
- violazione grave degli obblighi previsti in capo al proprietario/gestore della struttura;
- decadenza dei requisiti autorizzativi accertati in sede di prima valutazione;
- sopravvenute esigenze di pubblico interesse o modifiche normative.

Art. 10 – Invio al Prefetto

Copia del presente Regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile".

Art. 11 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 12 – Rinvio

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2. Sono abrogate e sostituite integralmente tutte le precedenti disposizioni in materia.